

**Edizione di venerdì 19 febbraio 2016**

## **IVA**

[Modalità di registrazione al MOSS e cause di esclusione](#)

di Marco Peirolo

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

[Fabbricati in comodato: primi chiarimenti del Mef sul nuovo sconto Imu](#)

di Alessandro Bonuzzi

## **AGEVOLAZIONI**

[Leasing abitativo con seri dubbi sull'applicazione del "prezzo-valore"](#)

di Fabrizio G. Poggiani

## **CONTENZIOSO**

[Redditometro e efficacia espansiva del giudicato esterno](#)

di Luigi Ferrajoli

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Iscritti, associati o partecipanti](#)

di Guido Martinelli

## **BACHECA**

[Temi e questioni del controllo di gestione con Bruno De Rosa](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

## IVA

---

### **Modalità di registrazione al MOSS e cause di esclusione**

di **Marco Peirolo**

La **registrazione al MOSS** (*Mini One Stop Shop*) in Italia è ammessa esclusivamente per:

- i soggetti passivi domiciliati o residenti **fuori** dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (art. 74-*quinquies*, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
- i soggetti passivi domiciliati **in Italia** o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia (art. 74-*sexies*, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
- i soggetti passivi domiciliati o residenti **fuori** dell'Unione europea che dispongano di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l'opzione per la registrazione al MOSS in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (art. 74-*sexies*, comma 2, del D.P.R. 633/1972).

Il **numero di partita IVA** di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli extra-UE con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche a seguito dell'opzione per il regime speciale.

Il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854** ha definito le **modalità operative** per poter presentare la richiesta di registrazione al MOSS, riguardante sia il "regime UE" (da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia), sia il "regime non UE" (da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione IVA nella UE).

Si ricorda che la registrazione avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le **funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**. Nello specifico:

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati ai fini IVA in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, previo inserimento delle proprie credenziali personali;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un **modulo on line disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. L'Agenzia, per il tramite del **Centro Operativo di Venezia**, effettuate le necessarie verifiche, comunica al

richiedente, via *mail*, al fine di completare il processo di registrazione, il numero di identificazione IVA attribuito; il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la *password* di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese.

Il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191** ha approvato gli **schemi di dati** per la richiesta della registrazione al MOSS in Italia.

Ai sensi dell'art. 74-*quinquies*, commi 4 e 8, del D.P.R. 633/1972, la **variazione** dei dati presentati ai fini della registrazione, l'intenzione di non fornire più i servizi digitali, nonché la perdita dei requisiti richiesti per avvalersi del regime speciale, vanno **comunicati all'Agenzia delle Entrate per via telematica** utilizzando – come specificato dal provvedimento n. 56191/2015 – le funzionalità disponibili sul sito Internet dell'Agenzia. La comunicazione deve avvenire **entro il decimo giorno del mese successivo** a quello di variazione dei dati (art. 57-*novies* del Reg. UE n. 282/2011).

Di regola, la registrazione al MOSS decorre **dal primo giorno del trimestre successivo** a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di avvalersi del regime speciale, fornendo le informazioni richieste. Se, tuttavia, **anteriormente alla registrazione** sono state effettuate operazioni rientranti nel MOSS, è possibile beneficiare del regime speciale sin dalla prima prestazione resa a condizione che ne sia data comunicazione all'Agenzia **entro il decimo giorno del mese successivo** alla sua effettuazione.

Come previsto dall'art. 74-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. 633/1972, i soggetti registrati al MOSS sono **esclusi dal regime speciale** se:

- comunicano **di non fornire più servizi digitali**;
- si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi digitali siano cessate;
- non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- persistono a non osservare le disposizioni relative al regime speciale.

L'Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette il **provvedimento motivato di esclusione** dal regime speciale, avverso il quale è ammesso ricorso (art. 54-*ter*, comma 4, del D.P.R. 633/1972) e resta in ogni caso inteso che gli obblighi IVA relativi ai servizi digitali resi successivamente all'esclusione devono essere adempiuti **direttamente** presso lo Stato membro di consumo.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Fabbricati in comodato: primi chiarimenti del Mef sul nuovo sconto Imu***

di **Alessandro Bonuzzi**

Il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo **non impedisce** il riconoscimento dell'abbattimento del **50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi** dovute per l'unità immobiliare **concessa in comodato a genitori e figli** che la abitano ad abitazione principale.

È uno dei chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze con la **risoluzione n. 1/DF** di ieri.

La Legge di Stabilità 2015 (**articolo 1 comma 10 L. 208/2015**) ha introdotto una "nuova" agevolazione in materia di tributi locali. In particolare, è stato stabilito che, a partire dal 2016, la base imponibile dell'Imu è ridotta del 50% per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a **parenti in linea retta entro il primo grado** (genitori e figli) che le utilizzano come **abitazione principale**.

Il **beneficio si applica anche per la Tasi**, atteso che la base imponibile è la medesima.

Per poter usufruire della riduzione devono essere soddisfatte le **ulteriori seguenti condizioni**:

- il contratto di comodato deve essere **registrato**;
- il **comodante deve possedere un solo immobile in Italia**;
- il comodante deve **risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La circostanza che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda **nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale non impedisce la fruizione del beneficio**; sul punto, la risoluzione in commento precisa che anche l'immobile destinato dal comodante a propria abitazione principale **non deve comunque essere classificato in una delle categorie catastali di lusso**.

Peraltro, come contraltare all'entrata in vigore dell'agevolazione, dal 2016 è fatto **divieto**, in ogni caso, ai comuni di prevedere, attraverso l'esercizio della propria potestà regolamentare, **l'equiparazione tra l'abitazione principale e l'unità immobiliare concessa in comodato** dal soggetto passivo a genitori e figli. Al massimo, potrà essere stabilita l'applicazione di **un'aliquota agevolata comunque non inferiore allo 0,46%**.

Fin da subito sono sorti dubbi riguardo alla **condizione relativa al possesso da parte del comodante di un solo immobile**. In particolare, non era chiaro se il possesso di terreni e fabbricati strumentali per natura poteva o meno impedire l'accesso al beneficio fiscale.

Al riguardo la risoluzione fornisce un'interpretazione di **buon senso** chiarendo che la nuova disposizione *“si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione”*.

Per quanto concerne le **pertinenze**, viene precisato che alle stesse si applica lo stesso trattamento di favore previsto per il fabbricato a cui sono asservite. Devono ritenersi tali solo quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. Inoltre, l'agevolazione può comunque essere fruita nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna categoria**. Pertanto, se oggetto del comodato è un appartamento con un garage (C/6), una soffitta (C/2) e una cantina (C/6), allora la riduzione della base imponibile si applica a tutti gli immobili.

La circolare fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti:

- il possesso, oltre della sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, di un immobile ad uso abitativo definito come **rurale ad uso strumentale** non preclude l'accesso all'agevolazione;
- quando l'immobile concesso in comodato al figlio è posseduto dai genitori al 50% e il padre possiede un altro fabbricato abitativo in un comune diverso, l'agevolazione si applica **solo con riferimento alla quota di possesso della moglie**;
- quando l'immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l'agevolazione spetta al **solo comproprietario che concede l'immobile ai propri genitori**;
- con esclusivo riferimento alla **Tasi**, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, il tributo dovuto dal **comodante** è calcolato riducendo la base imponibile del 50% e, poi, applicando la percentuale di pertinenza stabilita dal comune o, nel caso non sia stata determinata, applicando la percentuale del 90%.  
Diversamente, il **comodatario, atteso che l'immobile rappresenta la sua abitazione principale, non deve versare nulla**.

Da ultimo, si evidenzia che **per beneficiare dell'agevolazione in commento sin dal mese di gennaio 2016**, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato

- **stipulato entro il 16 gennaio 2016 e**
- **registrato entro i 20 giorni successivi.**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Leasing abitativo con seri dubbi sull'applicazione del “prezzo-valore”***

di **Fabrizio G. Poggiani**

Il legislatore, con la recente legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015), in particolare con i commi da 76 a 84 dell'art. 1, ha modificato il trattamento tributario dell'acquisto dell'abitazione principale attraverso il contratto di **leasing abitativo**, introducendo alcune agevolazioni in presenza di determinate condizioni (“prima casa”).

Come indicato dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco, gli atti aventi a oggetto i contratti di locazione finanziaria immobiliare, se non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso**; pertanto, sempre a detta dell'Agenzia, anche in relazione ai recenti interventi giurisprudenziali (Cassazione, sentenza 5946/2007), nel caso in cui il contratto di compravendita nel quale interviene anche l'utilizzatore del contratto di leasing si faccia riferimento al precedente contratto di leasing stipulato e non registrato, **detta enunciazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro** anche per la disposizione enunciata (misura fissa).

Il comma 76 contribuisce alla qualificazione del contratto stabilendo che **si tratta di una locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale**, con la quale *“la banca o l'intermediario finanziario iscritto all'albo (...) si obbliga ad acquistare o a far costruire (...) su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento”*.

È prevista, inoltre, la **possibilità di fruire di una differenziata detrazione (IRPEF) sui canoni e sul riscatto**, in relazione al possesso di un'età inferiore o superiore a 35 anni, l'applicazione di un'imposta proporzionale di registro dell'1,5% (minimo di 1.000 euro) e delle ipocatastali fisse (euro 50 cadauna), **se oggetto del trasferimento è un'abitazione per la quale sussistono i requisiti “prima casa”**; i contratti, per essere agevolati, devono essere sottoscritti tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020; la limitazione indicata è riferibile alla sola sottoscrizione del contratto, a prescindere che il leasing abbia durata più lunga, **e gli utilizzatori (veri destinatari del bonus) non dovranno risultare titolari di “diritti di proprietà” su altri immobili a destinazione abitativa**.

In effetti, è stabilita una detrazione del 19% su un ammontare massimo di euro 8.000 per canoni e di euro 20.000 per il costo di acquisto a fronte dell'opzione finale (riscatto) per i giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito non superiore a 55 mila euro “all'atto della stipula”; per coloro che hanno una età superiore, la detrazione del 19% viene determinata sulla metà degli importi appena indicati, restando fermo il tetto reddituale (55 mila euro).

**La detrazione relativa ai canoni e al riscatto si cumula** se i pagamenti saranno eseguiti nel corso del medesimo periodo d'imposta, e la stessa **può essere utilizzata fino a concorrenza dell'IRPEF lorda**; le altre limitazioni prescritte devono essere considerate alla data di sottoscrizione del contratto, senza che, per esempio, l'incremento del reddito negli anni successivi a quello della stipula, comporti la decadenza dell'agevolazione (Notariato, studio 4-2016/T).

In attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali sul tema, è utile evidenziare che **il reddito dovrà essere considerato facendo riferimento, certamente, a quello consolidato nell'anno precedente alla data di stipula** (per esempio a quello dichiarato per il 2015, se la stipula avviene nel 2016) e che **la condizione dell'assenza della "titolarità dei diritti di proprietà" su altra unità abitativa, deve considerarsi rispettata anche in presenza di diritti reali di godimento** (usufrutto, uso, abitazione e quant'altro), su altra unità abitativa.

Posto il rispetto della condizione che il fabbricato non sia di lusso, e di conseguenza, che non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, grazie alla nuova disposizione "temporanea" inserita all'interno dell'art. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (TUR), in presenza delle condizioni relative all'agevolazione "prima casa", **l'acquisto sconta l'imposta di registro all'1,5%, anche se non destinato ad abitazione principale del soggetto.**

Riguardo a queste modifiche è certo che **il leasing abitativo può essere sottoscritto anche da soggetti che possono "non" invocare la detta riduzione**, applicando l'imposta di registro in misura ordinaria (9%) e che, l'utilizzatore, nel contratto di leasing (da allegare obbligatoriamente all'atto di acquisto dalla società concedente) o, addirittura, direttamente nel rogito riferibile all'acquisto del bene dalla società concedente, cui lo stesso può essere chiamato a partecipare, deve rendere le **dichiarazioni di sussistenza dei requisiti per la "prima casa", che comportano l'applicazione dell'imposta di registro nella misura ancor più ridotta** (1,5%) rispetto a quella ordinaria (9%) o agevolata (2%).

**Niente è stato disposto in merito all'utilizzo del credito d'imposta derivante dal riacquisto dell'unità abitativa con l'agevolazione "prima casa"**, non solo nel caso in cui l'utilizzatore abbia proceduto precedentemente nella vendita dell'unità abitativa acquistata con le medesime, ma men che meno nel caso in cui (comma 55, art. 1, Legge 208/2015 che inserisce il nuova comma 4-bis, nella Nota II-bis, dell'art. 1, della Tariffa, parte I, del TUR), **l'acquirente sia già in possesso di altro immobile agevolato al momento della sottoscrizione di questo tipo di contratto di locazione finanziaria.**

Dal 1° gennaio scorso, infatti, l'aliquota agevolata (2%) si rende applicabile anche agli atti di acquisto di unità abitative che soddisfano i requisiti "prima casa", senza dover tenere conto dell'immobile già posseduto e acquistato con le medesime agevolazioni, a condizione che quest'ultimo sia **alienato entro 1 anno** dalla data dell'atto di acquisto della nuova unità.

Infine, ulteriore problematica riguarda l'applicazione della disciplina **"prezzo-valore"**, attraverso la quale l'acquirente può determinare, a prescindere dal soggetto che cede

l'immobile, la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte d'atto, utilizzando il criterio catastale (rendita\*coefficiente), anziché il corrispettivo pattuito tra le parti; **il limite è che tale meccanismo, se analizzato "alla lettera", si rende applicabile solo quando l'atto è soggetto a registro e, soprattutto, quando l'acquirente è una persona fisica,** mentre, nel caso del leasing abitativo, l'acquirente è certamente la società concedente.



## CONTENZIOSO

---

### ***Redditometro e efficacia espansiva del giudicato esterno***

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 943/2016** depositata in data 20.01.2016 ha affermato che la sentenza con la quale il giudice annulla l'accertamento basato sul redditometro perché ritiene valide le giustificazioni del contribuente per una annualità **ha valore di giudicato esterno per le altre annualità**.

La Corte ha, quindi, accolto il ricorso di un contribuente che, avendo ricevuto un atto impositivo fondato su un **accertamento sintetico del reddito complessivo**, basato su incrementi patrimoniali ritenuti ingiustificati, si era difeso in giudizio invocando tra l'altro il passaggio in giudicato della sentenza con la quale in relazione ad un precedente periodo d'imposta i giudici avevano dato torto all'Amministrazione finanziaria **annullando l'atto impositivo** fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto (incrementi patrimoniali ritenuti non giustificati in relazione al reddito complessivo dichiarato dal contribuente).

Infatti, secondo la Suprema Corte, quando due giudizi tra le medesime parti facciano riferimento al **medesimo rapporto giuridico** e uno di essi sia stato definito con sentenza **passata in giudicato**, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune a entrambe le cause, **formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza**, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum* del primo.

Con riferimento alla materia tributaria, in particolare, tale efficacia espansiva del "**giudicato esterno**", riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nel **principio dell'autonomia dei periodi d'imposta**, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa a un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai **fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo** e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente **permanente**. Secondo la Cassazione il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato "*appare coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, ma anche con la **considerazione unitaria** del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario quale norma agendi*".

Si deve precisare che **il principio della rilevanza del giudicato esterno nel giudizio tributario** era già stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.

13916/2006, secondo cui, in tema di autorità di giudicato, allorquando **due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico** e uno di essi sia stato definito con **sentenza passata in giudicato**, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un **punto decisivo comune** ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, **preclude l'esame del punto accertato e risolto**, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo.

Peraltro, in senso conforme la Cassazione si era già espressa nella sentenza della Sezione Tributaria, n. 802/2011, la quale aveva precisato che il presupposto dell'identità del rapporto giuridico oggetto dei distinti giudizi sussiste in materia tributaria **quando oggetto dei due giudizi sia la medesima imposta ed identici siano i fatti su cui si basano le contestazioni fiscali** anche se per periodi d'imposta differenti.

La Corte di cassazione ha, inoltre, affermato che la produzione nel corso del giudizio di cassazione della sentenza passata in giudicato, effettuata con la **memoria ex art.378 c.p.c.**, è **del tutto rituale e legittima**, in considerazione della rilevabilità d'ufficio del "giudicato esterno", nell'ipotesi in cui lo stesso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione. Il **giudicato esterno** è, infatti, un elemento che non può essere incluso nel fatto e che, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile dal momento che **rappresenta la regola del caso concreto**. Da ciò consegue che il suo accertamento, in quanto finalizzato ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un **preciso interesse pubblico, garantendo la stabilità della decisione e l'attuazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e della sua "ragionevole durata"**. Pertanto, la produzione della sentenza passata in giudicato nel giudizio di cassazione non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che riferendosi unicamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### *Iscritti, associati o partecipanti*

di Guido Martinelli

L'articolo 148 del Tuir, al suo terzo comma, prevede, per gli enti su base associativa, tra i quali le **associazioni sportive dilettantistiche**, l'irrilevanza dei corrispettivi specifici versati dagli **"iscritti, associati o partecipanti"**. Il dubbio che pone la lettura della norma è se questi termini possano avere o comunque abbiano **significati diversi**.

La prassi amministrativa, in numerosi documenti, chiarisce che, in realtà, anche il termine partecipante deve fare riferimento a soggetto che abbia comunque conseguito un **legame di appartenenza** con l'ente verso il quale viene erogato il corrispettivo (si vedano la C.M. n. 124/1998 – *"E' appena il caso di precisare che l'attività esterna degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 111 del Tuir" (ora art. 148 n.d.r.)* –, la C.M. n. 12/2009 in materia di modello EAS – *"Si precisa che l'attività esterna degli enti associativi cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate"* – e la R.M. n. 38/E/2010 – *"Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva)"* –). Pertanto, l'applicazione della norma agevolativa necessita l'acquisto della **qualità di associato** che può avvenire, come è per i contraenti originari o fondatori, per effetto della **costituzione dell'associazione** ma può, altresì, essere successivo ad essa; ed è proprio questa possibilità di **adesioni successive**, o dal punto di vista dell'associazione, di successiva ammissione di altri associati, che colloca il contratto di associazione nella vasta categoria dei **"contratti aperti"** la cui caratteristica risiede, appunto, nella circostanza che ai contraenti originari possono, dopo la perfezione del contratto, **aggiungersene nuovi** senza che ciò implichi lo scioglimento del precedente rapporto contrattuale e la conclusione, tra i contraenti originari ed i nuovi, di un altro contratto. **L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria: entrambe si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione.** Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato **non è sufficiente**, come spesso accade, **la semplice emissione di una tessera** da parte dell'associazione. Deve infatti emergere la **volontà d'associarsi** dell'aspirante socio e quella d'associarlo dell'associazione. Ossia è preferibile che l'aspirante socio inoltri **domanda scritta** d'ammissione all'associazione sulla quale si dovrà formalizzare una accettazione secondo le procedure previste dallo statuto. In questo modo potrà così dirsi realizzato quell'incontro di volontà su indicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio al nuovo aderente.

La disposizione, tuttavia, non vale ad imporre all'associazione **l'obbligo di accogliere** le domande di ammissione presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti e non attribuisce a questi ultimi un **diritto di ammissione** né li legittima ad adire il giudice contro le deliberazioni che respingono la richiesta di ammissione.

La richiesta di adesione, sia iniziale che successiva, è nell'uno come nell'altro caso, una **proposta contrattuale** e l'accettazione di essa è per la controparte un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall'autorità giudiziaria. **Ovviamente il rigetto e l'accoglimento della domanda d'ammissione deve essere motivato e sarebbe senza dubbio inammissibile una clausola statutaria che esentasse gli amministratori dall'obbligo della motivazione; è esclusivamente in tale contesto che va ricercata la limitata tutela dell'aspirante associato:** l'ingiusta reiezione della domanda di ammissione presentata da di chi sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto, **giudizialmente ineccepibile** come ogni qualsiasi proposta contrattuale non accettata dalla controparte, potrà tuttavia presentare, all'interno dell'associazione, i caratteri di un **provvedimento illegittimo** ed **esporre gli amministratori alle sanzioni** che la legge prevede per il caso di violazione dei loro doveri. E ancora, l'atto costitutivo e lo statuto potrebbero anche stabilire che sulla reiezione della domanda di ammissione si pronunci l'assemblea o un apposito organo costituito all'interno dell'associazione (collegio dei Probiviri); ma anche i provvedimenti di quella o di questo sono, di fronte all'interessato, atti di **autonomia contrattuale**, insuscettibili di riesame giudiziario. **In ultima analisi non resta altro, per il terzo "rifiutato", che appellarsi al disposto dell'articolo 1337 c.c..**

## BACHECA

---

### ***Temi e questioni del controllo di gestione con Bruno De Rosa*** di Euroconference Centro Studi Tributari

Per un numero sempre maggiore di imprese, anche di piccole dimensioni, l'esigenza di supporto da parte dei professionisti di fiducia non si limita più alla consulenza legale, contabile e fiscale.

È sempre più forte infatti la necessità di disporre di mezzi per "misurare" i risultati dell'attività imprenditoriale e su queste valutazioni basare le scelte da compiere, in uno scenario competitivo sempre più difficile.

In questo contesto il ruolo del professionista è quello di assecondare e supportare questa "crescita" di consapevolezza, prestando la necessaria consulenza alle imprese che non possono dotarsi di una struttura interna per effettuare il controllo di gestione.

[Il percorso](#) si pone quindi l'obiettivo di fornire tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per svolgere questo delicato ruolo.

#### **PROGRAMMA**

- L'analisi dei costi per la valutazione dell'efficienza aziendale
- I costi per sezioni aziendali e per attività
- La programmazione economico finanziaria
- Reportistica gestionale per valutare i risultati
- La costruzione del cruscotto degli indicatori economico finanziari

#### **SEDI E DATE**

Firenze – Hotel Londra

14/03/2016

05/04/2016

18/04/2016

02/05/2016

09/05/2016

16/05/2016

Venezia – Novotel Venezia Mestre Castellana

15/03/2016

06/04/2016

19/04/2016

03/05/2016

10/05/2016

17/05/2016

## **CORPO DOCENTE**

Bruno De Rosa